FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0043/CFA-2026-2027
Registro procedimenti n. 0013/CFA/2026-2027

LA CORTE FEDERALE D'APPELLO

I SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Angelo De Zotti - Presidente

Luigi Caso - Componente

Roberta Landi - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 0013/CFA/2026-2027 proposto dal Procuratore federale e dal Procuratore federale aggiunto in data 3 agosto 2026;

per la riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, 0015/TFNSD-2026-2027, pubblicata e comunicata in data 30.07.2026 e relativa al deferimento prot. n. 31891/842pf25-26/GC/PG/fm dell'8.6.2026, depositato il 10.6.2026 nei confronti del sig. Davide Romano;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Vista l'ordinanza interlocutoria n. 0002/CFA-2026-2027 pronunciata da questa Corte all'udienza del 28 agosto 2026;

Visti tutti gli atti di causa.

Relatore all'udienza del 25 settembre 2026, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Roberta Landi e udito l'avv. Daniele Labianca per la Procura federale.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con atto prot. n. 31891/842pf25-26/GC/PG/fm dell'8 giugno 2026 (depositato il 10 giugno 2026), il Procuratore federale ha deferito innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare il sig. Davide Romano, all'epoca dei fatti Arbitro Effettivo presso la Sezione AIA di Catania, per rispondere della *«violazione dell'art. 42, comma 1, del Regolamento AIA, per avere lo stesso – in qualità di arbitro, nel corso della stagione sportiva 2025-2026, successivamente alla partita disputatasi tra la A.S.D. Pro Ragusa e la U.S.D. C.R. Scicli in data 17.1.2026 valevole per il campionato di promozione girone D Sicilia – in violazione dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio, trattenuto delle conversazioni private con il Sig. Daniele Vitale, allenatore e tesserato della ASD Pro Ragusa da lui stesso sanzionato durante l'incontro, contattando successivamente, in data 20 gennaio 2026 a mezzo telefono cellulare, su indicazione di quest'ultimo, il Delegato Regionale AIA per la Giustizia Sportiva presso il GST competente sig. Antonio Giordano, tentando di interferire con l'autonomia e l'irrevocabilità delle decisioni degli organi di giustizia e cercando di alterare il contenuto e/o gli effetti della sanzione, così pregiudicando il prestigio delle istituzioni federali»*.

Il procedimento disciplinare trae origine dalla trasmissione degli atti (proc. n. 87/A) da parte della Corte Sportiva di Appello Territoriale presso il C.R. Sicilia in data 4 febbraio 2026. Quest'ultima, adita dalla società ASD Pro Ragusa con reclamo volto a mitigare la squalifica fino al 25 marzo 2026 inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale al proprio tecnico sig. Daniele Vitale con C.U. n. 328 del 20 gennaio 2026 per asserite condotte ingiuriose verso il direttore di gara, aveva ridotto la sanzione a due giornate di gara effettive per genericità della formula descrittiva prescelta a referto dall'arbitro tramite menù a tendina digitale, la quale aveva indotto in equivoco l'organo giudicante territoriale. Nel contempo, tuttavia, la Corte Territoriale aveva trasmesso gli atti alla Procura federale, dal momento che la società reclamante aveva allegato, quale fonte di prova a discarico, due *file* audio estrapolati dall'applicazione di messaggistica *WhatsApp* e comprovanti interlocuzioni private intercorse tra il tecnico espulso e l'arbitro sig. Romano, nelle quali quest'ultimo palesava la disponibilità ad attivarsi presso il Delegato Regionale AIA per la Giustizia Sportiva

per rimediare all'errore sanzionatorio.

Mentre le posizioni del sig. Daniele Vitale e della società ASD Pro Ragusa sono state definite mediante accordo *ex* art. 126 CGS FIGC, il sig. Romano, all'esito della fase predibattimentale, è stato raggiunto dall'atto di deferimento del quale si controverte in questa sede.

2. Con decisione n. 0015/TFNSD-2026-2027 del 28 luglio 2026 (depositata il 30 luglio 2026), il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare ha prosciolto il sig. Davide Romano.

Il primo giudice ha ritenuto che, nel caso di specie, il sig. Romano non avesse tentato alcuna indebita interferenza nelle decisioni della giustizia sportiva, avendo rivolto al Delegato AIA al più una richiesta di indicazioni procedurali e ritenendo comunque carente l'istruttoria testimoniale con riguardo ad eventuali pressioni. Il Tribunale Nazionale, piuttosto, nel ritenere non sanzionabile la condotta dell'arbitro, ha finanche ritenuto *«lodevole»* il suo attivarsi per ricondurre la vicenda al vero a fronte dell'erronea interpretazione del referto da parte del Giudice Sportivo. Attività, questa, che il Romano avrebbe svolto soltanto dopo essere stato contattato dal tecnico Vitale, col quale aveva poi interrotto i contatti una volta chiarita la necessità di formalizzare il gravame dinanzi alla competente corte sportiva.

3. Avverso la pronuncia del Tribunale nazionale ha proposto reclamo la Procura federale con atto del 3 agosto 2026. Due i motivi di censura.

- *Con il primo motivo*, la Procura lamenta l'erronea ed illogica valutazione degli atti di causa. A detta della Reclamante vi sarebbe piena prova della contestata ingerenza a mezzo di comunicazioni informali e, in ogni caso, il Giudice di primo grado avrebbe indebitamente sovrapposto il movente soggettivo dell'incolpato (la dedotta buona fede nel voler riparare all'equivoco del referto) e il disvalore oggettivo della condotta materiale contestata. Da qui l'argomentazione, in particolare, secondo la quale il sistema sportivo esclude qualsiasi canale privato o informale volto a "correggere" – o comunque a "delucidare" – il contenuto dei referti arbitrali, i quali godono di fede privilegiata , apprestando all'uopo esclusivi strumenti formali e tipici (come la richiesta di chiarimenti e il supplemento di rapporto), sotto il presidio degli Organi Tecnici competenti.

- *Con il secondo motivo*, la Procura lamenta la violazione e falsa applicazione dei principi di terzietà, imparzialità ed indipendenza che devono informare la condotta dei direttori di gara e l'erroneità nella qualificazione del comportamento riferito nel caso di specie all'arbitro Romano come *«lodevole»*. La Reclamante rimarca che la disponibilità manifestata a mezzo messaggistica informale e le ripetute rassicurazioni rivolte ad un tesserato appena sanzionato *(«stai sereno... sono abbastanza certo che mi chiameranno e che il comunicato della settimana prossima andrà a correggere questa cosa... stai tranquillo al 100%»*) avrebbero, a suo avviso, irrimediabilmente vulnerato i canoni prescritti dall'art. 42 del Regolamento AIA e la credibilità dell'istituzione arbitrale tutta.

La Procura ha concluso con la richiesta di riforma della decisione impugnata e l'irrogazione della sanzione della sospensione per mesi 6 (sei).

4. All'udienza del 28 agosto 2026 questa Corte, rilevato il mancato rispetto del termine a difesa di cui all'art. 103, comma 2, CGS, con ordinanza interlocutoria n. 0002/CFA-2026-2027 ha disposto il rinvio della trattazione all'udienza del 25 settembre 2026 con riduzione dei termini di comparizione a giorni 5 liberi, disponendo le rituali comunicazioni di rito tramite Raccomandata A.R. e portale *Sinfonia4you*.

5. All'udienza del 25 settembre 2026, svoltasi in modalità di videoconferenza, il sig. Davide Romano non si è costituito né è comparso. Per la Procura federale è comparso l'avv. Daniele Labianca, il quale si è riportato integralmente ai motivi del reclamo, insistendo per l'accoglimento del gravame.

All'esito della discussione, il reclamo è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il presente procedimento ha ad oggetto il gravame avverso la decisione con la quale il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare ha mandato esente da censura disciplinare la condotta del direttore di gara, sig. Davide Romano, ritenendone l'operato non soltanto non punibile, ma anzi «lodevole» per aver intrattenuto interlocuzioni private e scambi a mezzo messaggistica istantanea con un tecnico da lui espulso nel corso di una competizione ed essersi poi attivato informalmente presso il Delegato Regionale AIA per la Giustizia Sportiva per la rettifica della sanzione conseguentemente irrogata dal Giudice sportivo.

Il reclamo è fondato nei termini che seguono.

1. Sulla rilevanza disciplinare della condotta e sulla portata precettiva dell'art. 42 del Regolamento AIA

L'art. 42, comma 1, del Regolamento AIA, rubricato *«Doveri degli Arbitri»*, prescrive a ciascun associato di improntare il proprio operato ai principi di *«terzietà, imparzialità ed indipendenza di giudizio»*, sancendo altresì il dovere di comportarsi *«in ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva, con trasparenza, correttezza e probità»*.

La disposizione in parola non ha valenza meramente programmatica, ma definisce lo statuto deontologico del direttore di gara. Figura, questa, che non esaurisce la sua rilevanza federale nella mera applicazione delle regole del gioco sul terreno agonistico, ma alla quale la legalità federale riferisce un rilievo istituzionale che la erge a presidio di valori fondanti l'intero movimento sportivo, come la lealtà sportiva e la regolarità delle competizioni (cfr. CFA, SS.UU., n. 69/2023-2024). In ragione di ciò, è richiesto agli appartenenti alla categoria arbitrale un livello di osservanza dei riferiti canoni comportamentali con un grado marcatamente elevato ed un rigore assai più stringente rispetto a quello richiesto alla generalità dei tesserati (CFA, Sez. I, n. 75/2023-2024; CFA, Sez. I, n. 76/2023-2024).

Alla luce di tali premesse, le motivazioni assunte dal Giudice di primo grado a fondamento del proscioglimento del sig. Romano vanno disattese.

Sul piano fattuale, la condotta ascritta al sig. Romano è pacifica, documentalmente comprovata e confessata dallo stesso deferito: egli ha intrattenuto scambi ripetuti di messaggi e file vocali con il tecnico espulso, rassicurandolo circa il buon esito della correzione, e ha interloquito informalmente con il Delegato Regionale AIA presso il Giudice Sportivo al fine di propiziare un mutamento della decisione sanzionatoria. Tale contegno integra in sé gli estremi della violazione ascritta. Il fatto che l'incolpato abbia agito perché spinto dall'intento di emendare un errore materiale del referto causato dall'utilizzo di una dicitura predefinita (menù a tendina digitale) e dalla convinzione, cosí, di *«fare giustizia»* attiene alla sfera delle motivazioni interiori. Sennonché, nel sistema disciplinare sportivo, il movente – quand'anche sospinto da nobili intenti – non elide il disvalore oggettivo del fatto, potendo al più spiegare efficacia sul piano della dosimetria della sanzione.

Va altresì osservato che la pronuncia gravata ha travisato il bene giuridico presidiato dall'art. 42 del Regolamento AIA, riducendolo alla sola repressione *ex post* di condotte fraudolente o corruttive andate a buon fine, o comunque a tentativi di manipolazione provvisti di un immediato e concreto seguito operativo. Al contrario, come questa Sezione ha già avuto modo di chiarire in fattispecie analoga vertente anch'essa sull'uso improprio della messaggistica privata da parte di associati AIA (CFA, Sez. I, n. 0085/CFA-2025-2026), l'art. 42 struttura una fattispecie di tutela avanzata e preventiva: la norma mira a salvaguardare l'affidamento dei consociati e dell'intera comunità sportiva nella terzietà e nella neutralità della funzione arbitrale, proteggendo il valore dell'imparzialità non soltanto quale *«modo di essere»*, ma primariamente quale *«modo di apparire»*. Chi riveste la qualità di arbitro è tenuto a preservare l'immagine e la percezione esterna della propria ferma distanza dagli interessi delle parti in contesa. Ne deriva che qualsiasi condotta idonea a proiettare all'esterno anche soltanto il sospetto o l'apparenza di una contiguità privilegiata, di un'intercessione ufficiosa o di una disponibilità a patrocinare le ragioni di un soggetto sanzionato, altera quell'equilibrio di rigido distacco che fonda la credibilità del sistema sportivo.

Tornando al caso che occupa, non può allora dirsi *«lodevole»* il comportamento che ha visto il direttore di gara:

- intrattenere reiterate interlocuzioni private a mezzo WhatsApp, durate per oltre dieci giorni, con il tecnico che egli stesso aveva allontanato dal campo nel corso di una competizione sportiva;

- dispensare rassicurazioni in toni confidenziali sulla futura correzione del comunicato ufficiale *(«sono abbastanza certo che mi chiameranno e che il comunicato della settimana prossima andrà a correggere questa cosa... stai sereno... tranquillo al 100%»)*;

- rendersi parte di un tentativo informale di rettifica presso il Delegato AIA per la Giustizia Sportiva.

Vale la pena ribadire che il referto dell'arbitro è atto munito di fede privilegiata. Là dove si verifichino errori materiali, inesattezze o equivoci nella verbalizzazione telematica dei fatti di gara, il sistema federale contempla un percorso rigidamente codificato, che prevede la richiesta formale di chiarimenti da parte del Giudice Sportivo e la stesura di un supplemento di rapporto. Supplemento, questo, che va redatto e inoltrato – in via esclusiva – per il tramite dei canali telematici ufficiali della FIGC e dell'AIA, informandone preventivamente il competente Organo Tecnico. È dunque precluso al direttore di gara sottrarsi al procedimento innanzi descritto e procedere per vie informali, le quali non soltanto degradano la funzione arbitrale ma rischiano di dare la stura a gravissime strumentalizzazioni difensive da parte dei sodalizi sportivi, come icasticamente dimostrato nel caso che qui occupa dalla produzione degli audio della messaggistica privata in sede di gravame innanzi alla Corte Sportiva Territoriale.

La condotta ascritta al sig. Davide Romano, pertanto, integra la violazione dell'art. 42, comma 1, del Regolamento AIA.

2. *In ordine alla dosimetria del trattamento sanzionatorio*

Accertata la sussistenza della violazione disciplinare in riforma dell'impugnato proscioglimento, residua la valutazione in ordine alla misura della sanzione da comminare.

L'art. 12 del Codice di Giustizia Sportiva della FIGC conferisce agli organi giudicanti il potere discrezionale di modulare e quantificare le sanzioni, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti, dell'intensità dell'elemento psicologico, delle circostanze concorrenti e del contegno complessivo dell'agente.

Questa Corte ha costantemente rimarcato che l'autorità giudicante non è in alcun modo vincolata – né *in pejus* né *in melius* – alle richieste avanzate dalla Procura federale (CFA, SS.UU., n. 92/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 4/2025-2026), dovendo sempre rifuggire da ogni applicazione meccanica o astratta della pena. Ancor più, quando il trattamento sanzionatorio si rivolge ad una persona fisica, esso risponde a funzioni di prevenzione generale e speciale che postulano una particolare aderenza alla reale portata del disvalore sociale e personale della condotta (CFA, Sez. I, n. 18/2024-2025; CFA, SS.UU., n. 71/2024-2025). In tale cornice, la commisurazione della sanzione è retta anzitutto dal principio di proporzionalità, canone normativo generale di matrice eurounitaria che impone un'indagine trifasica declinata in termini di idoneità, necessità e proporzionalità in senso stretto della misura rispetto allo scopo prefisso, accordando sempre preferenza alla risposta che realizzi il fine disciplinare con il minor sacrificio possibile per la sfera soggettiva del tesserato (cfr. CFA, SS.UU., n. 4/2025-2026).

Così definiti i parametri di commisurazione della sanzione, la richiesta della Procura federale volta ad infliggere al sig. Romano mesi 6 (sei) di sospensione si rivela sproporzionata rispetto all'effettivo disvalore del fatto.

Dagli atti di causa emerge in modo inequivoco che:

- il sig. Romano non ha agito per fini egoistici, di vantaggio personale o in esecuzione di accordi fraudolenti;

- il contatto iniziale è stato provocato e ricercato unicamente dal sig. Vitale, che si è autonomamente procurato il recapito telefonico dell'arbitro;

- l'iniziativa del direttore di gara, per quanto viziata da imperdonabile imperizia istituzionale e contraria ai doveri di riserbo e terzietà, era animata dal genuino – ancorché maldestro – intento di rimediare ad una palese sproporzione sanzionatoria originata da una formula ambigua del referto;

- una volta resosi conto dell'insistenza del tecnico e appreso dal Delegato AIA che l'unica via lecita era il reclamo di parte, l'incolpato ha reciso ogni interlocuzione con il Vitale, astenendosi da qualsiasi ulteriore contatto;

- il sig. Romano ha offerto un contegno di piena e leale trasparenza nel corso delle indagini federali, ammettendo spontaneamente ogni circostanza di fatto.

Alla luce di tali circostanze, in assenza di intenti corruttivi o prevaricatori, questa Corte stima equo e proporzionato commisurare la sanzione nella misura di mesi 1 (uno) di sospensione. Tale trattamento si rivela perfettamente idoneo a soddisfare le indefettibili esigenze di deterrenza e di tutela dell'immagine dell'istituzione arbitrale, senza trasmodare in un'afflittività inutilmente punitiva nei riguardi di un giovane direttore di gara caduto in un grave errore di contegno, ma scevro da un reale – e consapevole – intento di condizionamento della giustizia sportiva.

Il reclamo della Procura federale deve essere pertanto accolto nei termini sopra esposti.

P.Q.M.

La Corte Federale d'Appello – Sezione I, definitivamente pronunciando:

accoglie il reclamo in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della decisione impugnata, irroga al Sig. Davide Romano la sospensione di mesi 1 (uno).

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

L'ESTENSORE

Roberta Landi

IL PRESIDENTE

Angelo De Zotti

Depositato

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce